REGOLAMENTO (CEE) N. 1406/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1975

che modifica il periodo di validità dei titoli d'importazione per alcuni prodotti del settore delle carni bovine, fissato dal regolamento (CEE) n. 1090/75

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1090/75 della Commissione, del 23 aprile 1975, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per alcuni prodotti del settore delle carni bovine (EXIM) in applicazione delle misure di salvaguardia (3), ha fissato il periodo di validità dei titoli d'importazione per i prodotti originari e provenienti dai paesi terzi europei a 15 giorni; che i titoli sono rilasciati un solo giorno per mese e per delle quantità limitate; che è perciò opportuno portare tale periodo a 30 giorni per assicurare l'importazione più regolare dei prodotti in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1090/75, la cifra « 15 » è sostituita dalla cifra « 30 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 108 del 26. 4. 1975, pag. 1.